

TAR Potenza 31/07/1998 n. 238
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

L'individuazione, in una procedura concorsuale per l'appalto di un'opera pubblica, di una situazione di riconducibilità delle offerte di alcuni concorrenti al medesimo centro decisionale, pur in assenza di una situazione di collegamento tra imprese ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ., deve essere ottenuta attraverso elementi oggettivi e tali da non lasciare spazio a perplessità. (Nella specie, è stato ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione da una gara di due imprese concorrenti, per la semplice circostanza dell'indicazione, da parte di una delle due ditte, di voler candidare al subappalto, in caso di aggiudicazione, l'altra impresa esclusa, non potendosi ritenere tale dichiarazione sufficiente a far presumere la possibilità di ricondurre ad un unico centro d'interesse le due imprese)